



Prot. n. 14415

## AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO

**LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998, ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI  
CONTRIBUTI PER L'ANNO 2022 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2023**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

#### VISTO:

- L'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- La delibera CIPE del 30/06/1999, n. 100;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 3517 del 22 novembre 1999, e delle delibere di Giunta Regionale n. 381 del 16/05/2001, n. 466 del 31/05/2001, n. 758 del 06/08/2002, n. 655 del 07/07/2005 e n. 206 del 27/03/2006 di ridefinizione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di calcolo, nonché della nota n. 9001 del 04/12/2007;
- La Legge Regionale 11 gennaio 2006, n. 1;
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221;
- Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- Che per l'anno 2013, il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione previsto dalla vigente Legge n. 431/1998, art. 11 è stato azzerato dalla Legge n. 183/2011, art. 35 tab. c (Legge di Stabilità 2012);

Nelle more di un eventuale finanziamento del fondo previsto dall'art. 11 della Legge n. 431/1998 e consequenziale trasferimento delle risorse statali e regionali per l'anno 2014-2015, ai sensi della delibera di G.R. n. 206/2006, sono aperti i termini del concorso per la formazione della graduatoria di aspiranti all'assegnazione di contributo annuale, per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, destinato a conduttori di immobili di proprietà pubblica o privata, con contratto regolarmente registrato, in possesso dei requisiti successivamente descritti, al fine di integrare il pagamento dei canoni in locazione.

#### BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Potranno beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto regolarmente registrato e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
- 2) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e s.m., ed **il possesso del certificato di residenza storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione;**
- 3) Titorità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
- 4) Residenza anagrafica nel Comune di TARSIA nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- 5) Non essere assegnatario di un alloggio ERP a canone sociale;
- 6) Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- 7) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
- 8) Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
  - titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
  - titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
  - proprietà di un alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabilità dell’alloggio;
- 9) Patrimonio mobiliare non superiore a €. 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000;
- 10) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, non superiore ad €. 17.000,00;
- 11) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:
- Fascia A: Valore ISE ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS (€. 13.663,10);  
Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 14%;
- Fascia B: Valore ISEE ordinaria del nucleo familiare non superiore ad € 15.000,00;  
Valore ISE superiore alla somma di due pensioni INPS (€. 13.663,10) e non superiore ad € 17.000,00;  
Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%;
- Fascia C (Fascia integrata in ragione dell'emergenza COVID-19):
- a) Valore ISEE non superiore ad € 35.000,00;
- b) riduzione del proprio reddito IRPEF, in ragione dell'emergenza Covid-19, superiore al 25% rispetto all'anno precedente. Per questa fascia, la riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021. Il contributo massimo concedibile è in misura proporzionale alla perdita di reddito definita ed accertata e non può essere superiore a € 3.100,00.
- Nota Bene: La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti, non posseduti e/o non documentati, o anche l'incompletezza della compilazione della Domanda o l'inesattezza delle dichiarazioni, e/o la mancanza di documenti allegati alla istanza è motivo di esclusione dalla graduatoria. Non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale delle dichiarazioni rese o per intervenuti mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente Avviso Pubblico;
- Ai soli fini del fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE nella fascia B diminuisce del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
  - presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;
- 13) Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 10) non sono tra loro cumulabili;
- 14) L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
- 15) I requisiti dei “Beneficiari” sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 3 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo;
- 16) Non sono efficaci:
- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
  - eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- 17) I CONTRIBUTI di che trattasi NON SONO CUMULABILI con la quota destinata all'affitto del Reddito di Cittadinanza (RDC) di cui al D.L. 28/01/2019, n. 4 e s.m.i.

#### **ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

- 1) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000:
- Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di €. 3.100,00;

Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di €. 2.325,00;

- 2) Per il calcolo dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

#### **CANONE ANNUO DI LOCAZIONE**

- 1) Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda;
- 2) Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

#### **DECESSO**

- 1) In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978;
- 2) Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

#### **DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE**

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

#### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello, fornito gratuitamente che potrà essere ritirato presso l'Area Tecnica del Comune, e presentata entro e non oltre il **22/02/2023** inoltre, il presente Bando ed il modello di domanda, saranno disponibili sul sito internet del Comune [www.comune.tarsia.cs.it](http://www.comune.tarsia.cs.it).

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

Dalla Residenza Municipale, lì 22/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Ing. Raffaele COSENZA